

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto

Studi di Diritto Privato

184

LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

a cura di

MICHELE SQUEGLIA



G. Giappichelli Editore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto

Studi di Diritto Privato - 184

1. Dal luglio 2012 le pubblicazioni della Collana del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto sono subordinate alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione dal Direttore della Collana d'intesa con il Comitato di Direzione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.
5. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità della decisione circa la pubblicazione del contributo.

Direttore della Collana:

Prof.ssa Angela Maria Santangelo

Comitato di Direzione:

Albina Candian, Maria Teresa Carinci, Francesco Delfini, Francesco Denozza, Iole Fagnoli, Antonio Gambaro, Gregorio Gitti, Matteo Rescigno, Emanuele Rimini, Roberto Sacchi, Claudia Storti Storchi, Chiara Tenella Sillani, Alberto Toffoletto, Armando Tursi, Andrea Vicari, Gianroberto Villa.

LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

a cura di

MICHELE SQUEGLIA



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1454-6

ISBN/EAN 979-12-211-6352-0 (ebook)

Volume pubblicato con fondi di Dotazione del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto e del Piano di Sostegno alla Ricerca 2023.

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni delle riviste</i>	VII
<i>Abbreviazioni dei riferimenti bibliografici, giurisprudenziali e normativi</i>	XI
<i>Autori</i>	XIII
<i>Presentazione</i>	XV
<i>Introduzione</i> Chiara Gribaudo	1
<i>Uno sguardo d'insieme ai correttivi sulla tutela della salute e della sicurezza introdotti dalla legge n. 203/2024 e dal d.l. n. 48/2023</i> Michele Squeglia	5
<i>La sorveglianza sanitaria dopo i recenti interventi normativi. Un passo avanti e due indietro?</i> Michele Squeglia	31
<i>La modifica della competenza in ordine alla trattazione (e alla decisione) dei ricorsi sulla classificazione e sul tasso di premio assicurativo</i> Michele Squeglia	55
<i>Le insidie di un'innovazione sterile: il mandato sociale della scuola nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> Michele Squeglia	63
<i>Sistema produttivo a soggettività frammentata e sicurezza del lavoro</i> Daniela Calafiore	69
<i>Limiti soggettivi e oggettivi dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali</i> Giuseppe Ludovico	83

	<i>pag.</i>
<i>Le potenzialità del whistleblowing nella promozione della salute e sicurezza sul lavoro</i>	97
Silvia Magagnoli	
<i>Qualificazione delle imprese e sicurezza del lavoro: luci e ombre di una misura in formazione</i>	115
Stefano Margiotta	
<i>Sistemi automatizzati e tutela della salute e sicurezza del lavoro: (ri)costruzione del sistema normativo</i>	125
Marco Peruzzi	
<i>Ai Act e sicurezza sul lavoro: il difficile adattamento del modello di governance al contesto delle piccole e medie imprese</i>	143
Chiara Ciccia Romito	
<i>La tutela della salute e della sicurezza nell'era delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale: un problema di protezione dei dati personali, di trasparenza, di dignità o di qualcos'altro?</i>	163
Michele Squeglia	
<i>L'usura psicofisica tra danno in re ipsa e prescrizione del diritto al risarcimento</i>	185
Sara Roccisano	
<i>Formazione, informazione e addestramento novità legislative e approccio tecnologico</i>	201
Fabio Rosito	
<i>Il fisioterapista "ergonomico" nella tutela della salute del lavoratore</i>	219
Francesca Rota	
<i>Sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale</i>	233
Paolo Tomassetti	

ABBREVIAZIONI DELLE RIVISTE

<i>AaS.</i>	= L'Assistenza sociale (Riv. INCA-CGIL)
<i>ADL</i>	= Argomenti di diritto del lavoro
<i>Amb. Dir.</i>	= AmbienteDiritto
<i>AP</i>	= Archivio penale
<i>ASL</i>	= Ambiente e sicurezza del lavoro
<i>AppNDI</i>	= Appendice al Novissimo digesto italiano
<i>CCC</i>	= Contratti e contrattazione collettiva
<i>CG</i>	= Corriere giuridico
<i>CI</i>	= Contratto e impresa
<i>Comm. B.</i>	= Commentario della Costituzione Branca
<i>Comm. SB.</i>	= Commentario del codice civile Scialoja-Branca
<i>Comm. Sch.</i>	= Il c.c. – Commentario dir. da F.D. Busnelli (già dir. da P. Schlesinger)
<i>Contr.</i>	= Contrattazione
<i>Cass. pen.</i>	= Cassazione penale
<i>Cons. Stato</i>	= Consiglio di Stato
<i>DDP civ.</i>	= Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile
<i>DDP comm.</i>	= Digesto delle discipline privatistiche – Sezione commerciale
<i>D&L</i>	= Diritto e lavoro – Riv. critica di diritto del lavoro
<i>D&G</i>	= Diritto e giustizia
<i>DJ</i>	= De Jure banca dati Giuffrè
<i>DL</i>	= Il diritto del lavoro
<i>DLComm.</i>	= Diritto del lavoro. Commentario dir. da F. Carinci
<i>DLab</i>	= Derecho laboral
<i>DLM</i>	= Diritti lavori mercati
<i>DL Marche</i>	= Diritto e lavoro nelle Marche
<i>DLRI</i>	= Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
<i>DML</i>	= Diritto del mercato del lavoro

<i>DPL</i>	= Diritto e pratica del lavoro
<i>DR</i>	= Danno e responsabilità
<i>DRI</i>	= Diritto delle relazioni industriali
<i>DS</i>	= Droit social
<i>DSL</i>	= Diritto della sicurezza del lavoro
<i>Enc. Dir.</i>	= Enciclopedia del diritto
<i>FA Tar</i>	= Foro amministrativo TAR
<i>FA CdS</i>	= Foro amministrativo Consiglio di Stato
<i>FI</i>	= Foro italiano
<i>GA</i>	= Giurisdizione amministrativa
<i>GC</i>	= Giustizia civile massimario
<i>GCCC</i>	= Giurisprudenza completa della Cassazione civile
<i>GComm.</i>	= Giurisprudenza commerciale
<i>GCost.</i>	= Giurisprudenza costituzionale
<i>GDA</i>	= Giornale di diritto amministrativo
<i>GDRI</i>	= Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
<i>GDir.</i>	= Guida al diritto
<i>GI</i>	= Giurisprudenza italiana
<i>GIMLE</i>	= Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia
<i>GIPMEL</i>	= Giornale Italiano di Psicologia e Medicina del Lavoro
<i>GLav.</i>	= Guida al lavoro
<i>GM</i>	= Giurisprudenza di merito
<i>GNorm.</i>	= Guida normativa – “Il Sole-24 Ore”
<i>GPiem.</i>	= Giurisprudenza piemontese
<i>GU</i>	= Gazzetta Ufficiale
<i>UUE</i>	= Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
<i>IPrev.</i>	= Informazione previdenziale
<i>IRLJ</i>	= Industrial relations law journal
<i>IS</i>	= Industria e sindacato
<i>ISL</i>	= Igiene & sicurezza del lavoro
<i>Labour</i>	= Labour, Review of labour economics and ind. relations
<i>Labor</i>	= Labor. Il Lavoro nel diritto
<i>Lab. Law Iss.</i>	= Labour & Law Issues
<i>Lex 24</i>	= Banca dati del Sole 24 ore Lex 24
<i>LD</i>	= Lavoro e diritto
<i>LDE</i>	= Lavoro Diritti Europa
<i>LG</i>	= Il lavoro nella giurisprudenza
<i>LI</i>	= Lavoro informazione

<i>LIt</i>	= Banca dati Leggi d'Italia
<i>LPen</i>	= Legislazione penale
<i>LPA</i>	= Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
<i>LPO</i>	= Lavoro e previdenza oggi
<i>L80</i>	= Lavoro '80
<i>LSS</i>	= Lavoro e sicurezza sociale
<i>MAC</i>	= Massimario annotato della Cassazione
<i>MCR</i>	= Mercato, concorrenza, regole
<i>MFI</i>	= Massimario del Foro italiano
<i>MGC</i>	= Massimario di Giustizia civile
<i>MGI</i>	= Massimario della Giurisprudenza italiana
<i>MGL</i>	= Massimario di Giurisprudenza del Lavoro
<i>Med. Lav.</i>	= Medicina del Lavoro
<i>M+lav. sal. sic.</i>	= MementoPiùLavoro salute e sicurezza
<i>NDI</i>	= Novissimo digesto italiano (v. anche AppNDI)
<i>NDL</i>	= Note di diritto del lavoro
<i>NGCC</i>	= Nuova giurisprudenza civile commentata
<i>NGL</i>	= Notiziario della giurisprudenza del lavoro
<i>NLCC</i>	= Le nuove leggi civili commentate
<i>OGL</i>	= Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
<i>OML</i>	= Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni
<i>PD</i>	= Politica del diritto
<i>PE</i>	= Politica e economia
<i>Pluris</i>	= Pluris banca dati CEDAM-UTET-IPSOA
<i>QC</i>	= Quaderni costituzionali
<i>QDLRI</i>	= Quaderni di dir. del lavoro e delle rel.industriali
<i>QEL</i>	= Quaderni di economia del lavoro
<i>QISFOL</i>	= Quaderni ISFOL
<i>QL</i>	= Questione lavoro
<i>QRIDL</i>	= Quaderni della Rivista italiana di diritto del lavoro
<i>QRIMP</i>	= Quaderni della Rivista infortuni e malattie professionali
<i>QRS</i>	= Quaderni di Rassegna sindacale
<i>Racc</i>	= Raccolta della Corte di Giust. CE
<i>RDC</i>	= Rassegna di diritto civile
<i>RCDL</i>	= Rivista critica di diritto del lavoro
<i>RCDP</i>	= Rivista critica del diritto privato
<i>RCoop</i>	= Rivista della cooperazione
<i>RCP</i>	= Responsabilità civile e previdenziale

<i>RDA</i>	= Rivista di diritto agrario
<i>RDC</i>	= Rivista di diritto civile
<i>RDC_{comm.}</i>	= Rivista di diritto commerciale
<i>RDE</i>	= Rivista di diritto europeo
<i>RDI</i>	= Rivista di diritto industriale
<i>RDICL</i>	= Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro
<i>RDPC</i>	= Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
<i>RDL</i>	= Rivista di diritto del lavoro
<i>RDSS</i>	= Rivista del diritto della sicurezza sociale
<i>RFI</i>	= Repertorio del Foro italiano
<i>RGC</i>	= Repertorio della Giustizia civile
<i>RGI</i>	= Repertorio della Giurisprudenza italiana
<i>RGL</i>	= Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
<i>RGLV</i>	= Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto
<i>RI</i>	= Relazioni industriali
<i>RIDL</i>	= Rivista italiana di diritto del lavoro
<i>RIML</i>	= Rivista italiana di medicina legale
<i>RIMP</i>	= Rivista degli infortuni e malattie professionali
<i>RInf</i>	= Rivista degli infortuni
<i>RIPS</i>	= Rivista italiana di previdenza sociale
<i>RL</i>	= Relaciones laborales
<i>RP_{en}</i>	= Rivista penale
<i>RPPP</i>	= Rivista di Previdenza pubblica e privata
<i>RT</i>	= Revista de trabajo
<i>VTDL</i>	= Variazioni su temi di diritto del lavoro
<i>TAR</i>	= I Tribunali amministrativi regionali

ABBREVIAZIONI DEI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI

<i>AI Act</i>	= Regolamento UE n. 2024/1689
ARPA	= Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
art. (o artt.)	= articolo (o articoli)
ASL	= Azienda Sanitaria Locale
Cass. civ.	= Cassazione civile
Cass. pen.	= Cassazione penale
c.c.	= codice civile
co.	= comma
c.p.	= codice penale
c.p.c.	= codice di procedura civile
c.p.p.	= codice di procedura penale
Cons. Stato	= Consiglio di Stato
CCIAA	= Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
C. Cost.	= Corte Costituzionale
circ.	= circolare/i
Min. Lav.	= Ministero del Lavoro
Cost.	= Costituzione/della Costituzione
d.d.	= disegno di legge
d.i.	= Decreto Interministeriale
d.lgt.	= decreto luogotenenziale
d.lgs.	= decreto legislativo
d.lgs. c.p.s.	= decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
D.M.	= Decreto Ministeriale
d.p.c.m.	= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	= Decreto del Presidente della Repubblica
fasc.	= fascicolo

int.	=	Interpello (risposta a)
INL	=	Ispettorato Nazionale del Lavoro
l.d.	=	legge delega
l. cost.	=	legge costituzionale
l.r.	=	legge regionale
mess.	=	messaggio
Min. Lav.	=	Ministero del Lavoro
PMI	=	Piccole e Medie imprese
p./pp.	=	pagina/pagine
par./§	=	paragrafo
prot.	=	protocollo
op. cit.	=	opera citata
sez. lav.	=	sezione lavoro
Sez. Un.	=	Sezioni Unite
ord.	=	ordinanza
r.d.	=	Regio decreto
r.d.l.	=	Regio decreto-legge
ss.	=	seguito/i
sez.	=	sezione
Stat. Lav.	=	Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300)
vol.	=	volume
Trib.	=	Tribunale
TAR	=	Tribunali Amministrativi Regionali
TU	=	Testo Unico (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

LA MODIFICA DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA TRATTAZIONE (E ALLA DECISIONE) DEI RICORSI SULLA CLASSIFICAZIONE E SUL TASSO DI PREMIO ASSICURATIVO

di *Michele Squeglia*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e di oscillazione del tasso medio di tariffa. – 3. Le modalità di presentazione dei ricorsi INAIL. – 4. Alcuni rilievi critici.

1. *Introduzione*

Il tema della classificazione e delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali¹, è stato interessato da alcune significative innovazioni, alcune delle quali hanno riguardato, da ultimo, anche la competenza alla trattazione dei ricorsi amministrativi che, come è noto, rispondono ad una funzione di tutela giustiziale dei privati dinanzi all'ente previdenziale. Volendo, sia pure sinteticamente, dare conto di siffatte novità, occorre innanzi tutto rammentare che l'aggiornamento delle tariffe di premio assicurativo è avvenuto, con decorrenza 1° gennaio 2019 (art. 1, co. 1125, legge n. 145/2018), a distanza di circa 19 anni dall'ultima previsione. Difatti, alla riorganizzazione della materia infortunistica, operata dal d.lgs. n. 38/2000, in quattro separate gestioni tariffarie (Industria, Artigianato, Terziario e altre Attività), aveva fatto seguito, con l'emanazione del D.M. 12 dicembre 2000, la determinazione delle tariffe e la definizione delle relative modalità di applicazione. Rispetto alla previgente disciplina, le nuove tariffe dei premi della gestione Industria,

¹ Si rinvia, per approfondimenti, a S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova, 2020, p. 227 ss.

Artigianato, Terziario e altre Attività, dei premi speciali unitari artigiani e della gestione navigazione, introdotta con i D.M. 27 febbraio 2019, apportano significative novità, con specifico riferimento all'attualizzazione dei tassi di premio assicurativo, al fine di valorizzare e di promuovere, al mutato contesto storico sociale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, il tasso applicato alla specifica lavorazione, trascorsi due anni dall'inizio dell'attività, è adeguato, mediante un peculiare meccanismo di *bonus-malus*, tenendo segnatamente conto della realtà dell'impresa e dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, espresso dal c.d. "indice di sinistrosità aziendale". Inoltre, è sancita una riduzione del tasso medio di tariffa, qualora il datore di lavoro, in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, ponga in essere interventi migliorativi, ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza, per la prevenzione della salute e della sicurezza del luogo di lavoro.

Nessuna sostanziale differenza si riscontra circa l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni ed il contenzioso amministrativo², di cui si avrà modo di esaminare a breve. Viene, altresì, confermato che la collocazione nella specifica gestione tariffaria è operata sulla base dell'inquadramento contributivo disposto dall'INPS, alla stregua dell'art. 49, legge n. 88/1989, tranne per alcune limitate eccezioni.

L'inquadramento nella gestione tariffaria, la classificazione di ciascuna lavorazione denunciata e le eventuali oscillazioni – riferite all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e per interventi di prevenzione – sono comunicate, con un formale provvedimento amministrativo, al datore di lavoro. Si tratti di parametri utili alla determinazione del tasso di premio, che possono essere fonte di possibile confutazione a causa della presenza di inesatte valutazioni, di illegittimi apprezzamenti dell'ente previdenziale o di inesattezze interpretative.

Ebbene, in questo rinnovato contesto, la recente legge n. 203/2024 interviene sulla competenza per materia degli organi dell'ente previdenziale in ordine alla trattazione dei ricorsi amministrativi promossi contro i provvedimenti riguardanti segnatamente l'applicazione delle tariffe dei premi³.

La *ratio* delle nuove disposizioni è di rendere più agevole l'accertamento dei fatti contestati, nonché rendere meno difficoltoso il rapporto con il

² Specificatamente il Capo VIII, artt. 27-29, del D.M. 27 febbraio 2019.

³ Per un commento alle nuove disposizioni, si v. E. MUROLO, *Tariffe dei premi INAIL: applicazione e nuovi ricorsi amministrativi*, in DPL, 8, 2025, p. 461 ss.

contenzioso amministrativo INAIL per i soggetti che vi partecipano al fine, da un lato, di rendere più semplice l'onere della prova delle proprie motivazioni ove le stesse sono fatte valere in prossimità dei luoghi in cui è ubicata la sede legale della propria impresa e, dall'altro, di accordare una più snella interlocuzione con l'organo competente per materia alla decisione. Peraltro, è bene rammentare, che l'esperimento della fase amministrativa preliminare, nello specifico ambito delle controversie previdenziali e assicurative costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria (art. 443, c.p.c.).

Ritornando all'esame delle norme introdotte, innanzitutto, viene stabilito un criterio temporale di applicazione delle nuove norme, in base al quale esse sono da riferire alla trattazione dei ricorsi presentati all'ente previdenziale a far tempo dal 12 gennaio 2025, mentre per quelli pendenti occorre fare riferimento alla precedente competenza per materia (art. 2, co. 5, legge n. 203/2024).

Nulla è variato per quanto riguarda l'efficacia sospensiva dei ricorsi, dal momento che la presentazione del gravame, entro il termine stabilito dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento amministrativo impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all'11 gennaio 2025 sia per quelli avanzati successivamente a tale data.

Le modifiche provano, dunque, a rispondere all'obiezione, tradizionalmente mossa a tali mezzi di tutela alternativi alla giurisdizione, di fornire una soddisfacente protezione giuridica dei soggetti interessati in termini di celerità e di semplificazione⁴.

2. I ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e di oscillazione del tasso medio di tariffa

Il contenzioso amministrativo in applicazione delle tariffe dei premi assicurativi è disciplinato dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314. Nella sua originaria formulazione il provvedimento aveva introdotto una puntuale demarcazione fra le competenze del Presidente dell'INAIL e quelle delle Direzioni territoriali del medesimo Istituto.

In particolare, aveva attribuito alle sedi del territorio, in via definitiva, i

⁴Il contenzioso amministrativo tariffario formale nei confronti dell'INAIL è stato per molto tempo disciplinato ai sensi degli artt. 45 ss., D.P.R. n. 1124/1965, prima di essere modificato dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, tuttora in vigore.

ricorsi contro i provvedimenti di oscillazione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività, di riduzione del tasso per prevenzione nei primi due anni di attività. Alla competenza della Presidenza, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio, era stata devoluto i ricorsi per l'oscillazione del tasso medio "per prevenzione" oltre il primo biennio di attività, per l'inquadramento nelle gestioni tariffarie disposto direttamente dall'INAIL a favore dei datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale, per la classificazione delle lavorazioni e di applicazione delle tariffe dei premi.

L'art. 2, co. 1, legge n. 203/2024 emenda l'art. 1, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314⁵, stabilendo ora che il datore di lavoro, interessato ad impugnare i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'INAIL, debba presentare ricorso alla Direzione Regionale dell'ente (o alla Sede regionale di Aosta o alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano)⁶, e non più, come avveniva in precedenza, al Presidente dell'INAIL. Tale cambiamento di rotta si spiega, da un lato, dalla necessità che la trattazione e la decisione del ricorso amministrativo sia operata dalla struttura regionale alla quale fa capo la sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato e, dall'altro, dall'opportunità di contribuire al passaggio verso una situazione di reale deflazione del contenzioso dell'ente.

La Direzione regionale è, dunque, competente a, decorrere dal 12 gennaio 2025, a pronunciarsi sui ricorsi contro i provvedimenti riguardanti: a) la classificazione delle lavorazioni; b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa *per prevenzione* degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro; c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie, effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'art. 49, legge n. 88/1989.

L'art. 2, co. 2, legge n. 203/2024 novella, invece, l'art. 2, D.P.R. n. 314/2001, dal momento che devolve la competenza, in ordine alla decisione dei ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa *per andamento infortunistico*, alla Sede territoriale dell'INAIL competente per territorio.

Riguardo alla classificazione dei datori di lavoro non classificati ai sensi dell'art. 40, legge 9 marzo 1989, n. 88, l'art. 2, co. 4, legge n. 203/2024 modifica il terzo comma dell'art. 2, d.lgs. n. 38/2000, al fine di individuare la competenza delle sedi regionali (ovvero provinciali per Trento e Bolzano)

⁵Le modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi, approvate con il D.M. 27 febbraio 2019, hanno riepilogato, agli artt. 27 e 28, Capo VIII, le regole riguardanti il contenzioso amministrativo tariffario INAIL, senza aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto veniva applicato.

⁶Cfr. circ. INAIL 29 gennaio 2025 n. 4.

avverso i provvedimenti di classificazione dei datori di lavoro non soggetti alle previsioni dell'art. 49, legge n. 88/1989.

In ogni caso, la decisione della Direzione Regionale o della Sede territoriali è definitiva, ed esaurisce l'*iter* del contenzioso amministrativo, considerato che non sono ammesse ulteriori impugnazioni, residuando unicamente a favore del datore di lavoro, in caso di esito sfavorevole del gravame, la possibilità di ricorrere al giudice nei modi e nei termini previsti per le controversie previdenziali.

3. *Le modalità di presentazione dei ricorsi INAIL*

Una ulteriore modifica, operata dalla legge n. 203/2024 (art. 2, co. 3), attiene all'art. 4, D.P.R. n. 314/2001, in base alla quale si stabilisce ora che i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione. Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite servizio di posta elettronica certificata alla struttura INAIL competente alla trattazione. Non si tratta di una novità sul piano procedurale, dal momento che già in precedenza l'art. 27, co. 4, D.M. 27 febbraio 2019, aveva stabilito che i ricorsi amministrativi dovevano essere proposti unicamente *on-line*. Le modalità telematiche consentono ai ricorrenti di conoscere, in ogni momento, sia lo stato dell'*iter* del ricorso presentato, sia il nominativo e i riferimenti del funzionario che lo sta trattando. Si rammenta che i ricorsi, indipendente dal soggetto competente alla trattazione, sono definiti con decisione motivata da comunicare al ricorrente: a) entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell'INAIL in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico; b) entro 180 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla Direzione regionale. La mancata comunicazione della decisione nei termini comporta il silenzio-rigetto, non essendo ammesse, come si è riferito in precedenza, ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

Una volta intervenuta la decisione del ricorso, il premio è riliquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con congruaglio da effettuare, alla stregua dell'art. 45, co. 2, D.P.R. n. 1124/1965, e con l'applicazione, se del caso, degli interessi di rateazione di legge.

4. *Alcuni rilievi critici*

L'aggiornamento delle tariffe dei premi assicurativi se, da un lato, ha indubbiamente contribuito a ridurre le difficoltà di carattere operativo che si erano presentate nell'applicazione della previgente disciplina sul piano dell'interpretazione dei parametri e dell'individuazione del tasso di premio, dall'altro lato, è stato fonte di contestazione tra l'ente previdenziale e i datori di lavoro a seguito dei provvedimenti, adottati in attuazione delle nuove tariffe, di riclassificazione e di rettifica delle attività.

Ma non solo. Negli ultimi anni si è registrato un aumento della litigiosità in materia assicurativa, riconducibile alla crescente complessità nella determinazione del tasso di premio assicurativo, soprattutto nei casi in cui l'attività aziendale si articola in più lavorazioni, ciascuna espressamente prevista dalla tariffa. L'errata o incompleta attribuzione delle lavorazioni può infatti incidere in modo significativo sul tasso medio applicabile. Sebbene le disposizioni introdotte dalla legge n. 203/2024 provino a semplificare le procedure dei ricorsi amministrativi dell'ente previdenziale, ad avviso di chi scrive, esse non risolvono i profili problematici che circondano la delicata e complessiva materia della classificazione e del tasso di premio assicurativo.

Sul versante dell'applicazione delle tariffe di premio, il sistema, nonostante la puntuale e recente revisione, andrebbe maggiormente affinato al fine di migliorare, a monte, il modello prevenzionistico e, a valle, di innalzare il livello delle prestazioni da riconoscere alla platea di infortunati e tecnopatici. Si è consapevoli che una nuova rivisitazione potrebbe comportare minori entrate per l'ente previdenziale e, presumibilmente, anche una diminuzione delle risorse strutturali, ma un cambio di marcia si presenta, in ogni caso, non più differibile.

Perché anche tralasciando la delicata questione dell'universalità della tutela dell'assicurazione degli infortuni e della malattie professionali, che si presenta allo stato attuale selettiva, alla quale è dedicato un puntuale approfondimento in questo volume⁷, non si può non rilevare che diverse sono le categorie di lavoratori che, sebbene si avvalgano di altre forme di tutela, non usufruiscono della copertura assicurativa (ad esempio, gli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) mentre altre ne beneficiano in via sperimentale (ad esempio, gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e

⁷ Trattasi del saggio di G. LUDOVICO, *Limiti soggettivi e oggettivi dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in questo volume, p. 83 ss.

della formazione superiore)⁸. Senza trascurare che si ravvisano altre categorie non assicurabili quali, ad esempio, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Lo stesso modello di protezione dei processi lavorativi, sul quale è strutturato il costo dell'assicurazione obbligatoria, a presentare delle forti perplessità, dal momento che tiene conto di una nozione di luogo di lavoro⁹ che si presenta tralatizia dall'incedere di nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale e dal consolidamento di modelli e schemi contrattuali di lavoro, sempre più digitali e a distanza che inevitabilmente impatteranno sul novero delle malattie professionali, con effetti affatto marginali sul finanziamento delle prestazioni indennizzabili.

Quanto poi al tema dei ricorsi INAIL, non può non riscontrarsi che in essi, così come normativamente configurati – ma la riflessione potrebbe essere estesa anche alle altre tipologie di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti degli enti previdenziali (ad esempio, l'INPS) – è assente quella logica partecipativa e consensuale che invece porterebbe a favorire soluzioni condivise, considerato che allo stato attuale manca la terzietà e la neutralità del soggetto risolutore (o facilitatore) della risoluzione rispetto agli interessi in gioco. Una siffatta e auspicabile evoluzione contribuirebbe non solo efficacemente alla deflazione del contenzioso giudiziario¹⁰, che anche nella materia dell'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi presenta numeri affatto marginali, ma consentirebbe anche, e soprattutto, un ampliamento della tutela dei soggetti.

⁸ Va tuttavia rammentato che dal 1° luglio 2023 è in vigore la riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Con il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, e, successivamente, il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, è stata modificata la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL dei lavoratori sportivi, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della tutela dei lavoratori parasubordinati ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal Cip.

⁹ Sul punto sia consentito rinviare a M. SQUEGLIA, *Salute e sicurezza del luogo di lavoro: caratteri, evoluzione, limiti e prospettive* in *M+lav. sal. sic.*, 1° aprile 2025, consultabile al seguente link: <https://www.mementopiu.it/lavoro/dettaglio/11245220/salute-e-sicurezza-del-luogo-di-lavoro-caratteri-evoluzione-limiti-e-prospettive>.

¹⁰ Si v., ad esempio, Cass. civ. 9 marzo 2020, n. 6642, in *GC*, 2020; Cass. civ. 27 maggio 2019, n. 14412, in *GC*, 2019.